

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

(Provincia di Grosseto)

Via G. Marconi n. 2

58034 Castell'Azzara

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 21 del 19 luglio 2025

Oggetto: Parere del revisore su modifica del Regolamento comunale per la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria

Il Revisore Unico del Comune di Castell'Azzara Luca Quercioli, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2024, esecutiva ai sensi dell'art. 234 del d.lgs 267/2000;

Premesso che l'art. 7 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

PREMESSO CHE in data 09.07.2025 è pervenuta la richiesta ai sensi dell'art. 239, co.1 lett. b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 2-bis del D.L. 174/2012;

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il Regolamento Comunale del nuovo Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 26/03/2021;

VISTE le novità introdotte nel sistema sanzionatorio tributario con il D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87;

PRESO ATTO CHE il Consiglio Comunale ritiene di provvedere ad adeguare il “Regolamento per la

disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26/03/2021, modificando il testo degli articoli come di seguito riportato:

Articolo 19 - Accertamento - comma 1)

Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura pari al tasso legale vigente, aumentato di 1 punto percentuale, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 cod. civ. e da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

Con:

Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione prevista dall'art.13 del D.Lgs. 471/1997 del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi previsti nel Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 57 - Sanzioni - comma 1)

Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario Responsabile notifica apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura pari al tasso legale vigente, aumentato di 1 punto percentuale, da individuarsi in conformità alle previsioni di cui all'art. 1284 cod. civ. e da applicarsi in ragione giornaliera a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato sino alla data dell'effettivo versamento.

Con:

Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario Responsabile notifica apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione prevista dall'art.13 del D.Lgs. 471/1997 sull'importo omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura prevista del Regolamento Generale delle Entrate.

VISTI

- la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, per quanto di competenza, in ordine alla proposta di Consiglio Comunale di modifica del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.

Sesto Fiorentino li 19 luglio 2025.

**Il Revisore dei Conti**
Dot. Quecchioli Luca